

12 agosto 2020

AVVISO:

NUOVA DISCIPLINA PER LA PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI PER I PdC E SCIA RILASCIATI O FORMATISI ENTRO IL 31/12/2020

1) Con l'entrata in vigore del D.L. "Semplificazioni" n.76/2020, ai sensi del c.4 dell'art.10, per i **Permessi di Costruire e le SCIA rilasciati o formatisi entro il 31/12/2020** è possibile **prorogare il termine di inizio o ultimazione lavori di tre anni presentando una semplice comunicazione prima del termine di scadenza oggetto di proroga a condizione che l'intervento risulti non in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.**

2) La comunicazione andrà inoltrata tramite il portale Web del SUE utilizzando il modello "Copertina" -mod. 080-, indicando al punto ab.4: **"Comunicazione proroga di anni tre del termine di Inizio/Ultimazione Lavori ai sensi del c.4, art. 10 D.L. n.76/2020 relativa al P. di C. / SCIA n. del"**

Non è richiesto il pagamento né dell'imposta di bollo né dei diritti di segreteria.

3) Relativamente alle SCIA, la proroga si applica a tutte quelle la cui efficacia è anteriore al 01/01/2021. Pertanto, per le "SCIA pesanti" inoltrate dopo il 1° dicembre 2020 o per le SCIA con contestuale richiesta di Atti presupposti conclusesi successivamente al 31/12/2020 o che comunque abbiano assunto efficacia successivamente a tale data, non potranno essere applicate le proroghe previste secondo la modalità sopra indicata.

4) La proroga non è applicabile alle CILA.

5) Per i titoli abilitativi Suap le proroghe si applicano:

- ai **Titoli Unici** con contestuale richiesta al SUE del Parere di Conformità Urbanistico-Edilizio o della Verifica Conformità Urbanistico-Edilizia per opere assoggettate a SCIA;
- alle **Scia Suap**.

6) La proroga non è applicabile alle CILA SUAP o a Titoli Unici con contestuale richiesta di Verifica di Conformità Urbanistico-Edilizia per opere assoggettate a CILA.

7) Nel caso di presentazione di **istanza di proroga secondo il procedimento ordinario**, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/01, per i titoli che rientrano nella fattispecie sopra riportata, in applicazione del principio generale di "economicità" del procedimento amministrativo, la stessa sarà acquisita come comunicazione di proroga di tre anni, ai sensi del c.4 art.10 del D.L. n.76/2020.

TITOLI CHE HANNO USUFRUITO DELLA "PROROGA AUTOMATICA"

8) Si evidenzia che per i titoli abilitativi (CILA, SCIA, PdC e titoli Suap) i cui termini scadevano nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 la "proroga automatica", ai sensi della L. n.27/2020, inizialmente prevista al 29/10/2020, è traslata al 12 gennaio 2021 (90 gg dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 15/10/2020).

9) Limitatamente alle SCIA e ai PdC e Titoli Suap di cui al precedente punto 5), potranno usufruire comunque di un ulteriore proroga di tre anni a decorrere però dall'iniziale scadenza del termine oggetto di proroga, presentando entro il 12 gennaio 2021 specifica comunicazione, ai sensi del c.4, art.10 del D.L. n.76/2020.